CAMERA DEI DEPUTATI N. 351

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per la vendita ambulante di prodotti vinosi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recita: « È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ».

Come è ben noto, i produttori agricoli, per effetto della legge 9 febbraio 1983, n. 59, e dell'articolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, possono vendere direttamente al consumatore i loro prodotti sia in sede stabile, sia in sede ambulante, senza specifica licenza comunale.

Fra tali prodotti, acquista sempre più notevole rilevanza il vino che proviene dai vigneti dei coltivatori diretti, imbottigliato dai medesimi.

La vendita delle bottiglie di vino, opportunamente tappate e sigillate offerte in confezioni di diversa consistenza (da sei, da dodici unità, ecc.) può acquistare carattere pubblicitario non solo per i produttori, ma arrecare vantaggi anche e soprattutto ai consumatori che possono procurarsi a prezzo concorrenziale il prodotto che loro interessa anche in minime quantità senza dover affrontare la costosa trasferta dalla città alla campagna, dove, per altro, non sanno sovente a chi rivolgersi per gli acquisti.

Appare, quindi, necessario intervenire con un correttivo legislativo che rimedi ad una norma vecchia ormai di cinquant'anni, risalente cioè ad un'epoca quando il vino si vendeva solamente sfuso, mancavano ai produttori i mezzi di trasporto per trasferirsi con l'offerta del prodotto in città e mancava soprattutto la specializzazione della produzione e la conseguente domanda e ricerca da parte del consumatore dei vini DOC di specifica provenienza.

Oggi i nostri vignaioli producono vini ottimi, sono convenientemente attrezzati per il confezionamento e la presentazione del prodotto e chiedono legittimamente di poterlo offrire in vendita promozionale anche in forma ambulante allestendo, se del caso, appositi *stands*, e attrezzandosi con automezzi scaffalati idonei per portare in città a diretto contatto con il consumatore i prodotti che altrimenti debbono filtrare attraverso intermediari (negozi e spacci) con notevoli maggiorazioni di prezzo che gravano sul consumatore.

Vi propongo, pertanto, l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I produttori agricoli singoli ed associati, in deroga all'articolo 87 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono alienare i loro prodotti vinosi anche in forma ambulante, purché tali prodotti siano confezionati secondo le prescrizioni vigenti per i prodotti vinosi.